

COMPRESORIO ALPINO TO 1

Valli Pellice, Chisone e Germanasca

REGOLAMENTO GENERALE DELLA CACCIA

STAGIONE VENATORIA 2026/2027

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le norme seguenti costituiscono il regolamento per l'esercizio della caccia nel territorio del CATO1 nella stagione venatoria 2026/2027. Le parti relative alla caccia di selezione agli Ungulati, inerenti gli aspetti riguardanti le modalità di assegnazione dei capi, l'eventuale suddivisione in periodi di prelievo e i criteri e le priorità per l'assegnazione dei capi, hanno validità per 5 stagioni venatorie fino alla scadenza dell'OGUR (ex PPGU), ai sensi della D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026. Sono comunque ammesse eventuali modifiche anzitempo da presentare in Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

1.2 Per le Zone a Caccia Specifica istituite dal CATO1 vige apposito regolamento, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale.

1.3 Il presente regolamento riassume la normativa vigente in materia di caccia; per maggiori dettagli e per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni previste nelle leggi nazionale e regionale in materia di caccia, le deliberazioni d'attuazione della Giunta regionale, le determinazioni del Dirigente del Settore Caccia e Pesca ed il Calendario Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2026/2027. In caso di variazioni o integrazioni della presente normativa, ne verrà data comunicazione scritta ai soci prima dell'inizio della stagione venatoria e/o anche a mezzo degli strumenti di cui al punto 7 del presente regolamento.

2 - CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI

2.1 - Formulazione del Piano di Prelievo e definizione dei Distretti di caccia

2.1.1 I piani numerici di prelievo ed i calendari della caccia di selezione agli Ungulati sono predisposti dal Comitato di Gestione del CA sulla base dei risultati dei censimenti effettuati per le varie specie in periodo primaverile. I piani così preparati vengono sottoposti alla Giunta Regionale per l'approvazione entro il 30 aprile per il capriolo, per ATC/CA che intendono effettuare il prelievo a partire dal 1° giugno, entro il 15 giugno per il Cervo e il Capriolo, se il prelievo inizia successivamente, e entro il 5 luglio per i piani di prelievo al Camoscio. Il CA dà pubblicità ai piani ed ai calendari di cui al punto precedente, una volta approvati, come disposto dal proprio regolamento.

2.1.2 Per commisurare l'entità dei piani numerici di prelievo con la consistenza effettiva degli animali sul territorio, il piano generale per ogni specie è suddiviso in più piani numerici per distretti di caccia. I distretti di caccia previsti per ogni specie sono elencati in tabella 1.

2.1.3 I distretti Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 e Val Germanasca sono accorpati in un unico distretto denominato Bassa Val Chisone e Val Germanasca. Tale distretto viene suddiviso in settori con i confini coincidenti con i precedenti distretti. Il piano numerico unico approvato dalla Giunta Regionale per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca verrà poi suddiviso per i settori da parte del comitato di Gestione.

2.1.4 Per ogni specie, è autorizzata la caccia solo nei Comuni componenti il distretto di caccia (il settore per il Cervo) per quella specie.

2.2 - Quote di partecipazione economica

2.2.1 La caccia di selezione è organizzata assegnando ad ogni singolo socio che ne fa richiesta l'autorizzazione a prelevare un capo ed il distretto di caccia (cfr. punto 2.1.2); la caccia all'ungulato assegnato potrà essere esercitata solo ed esclusivamente nei Comuni componenti il distretto o settore assegnato.

2.2.2 Entro il 31.3.2026 i soci che hanno confermato l'ammissione al CATO1 hanno versato Euro 130,00. Coloro che intendono partecipare alla caccia di selezione, devono fare richiesta, entro il 10.7.2026, su apposito modulo predisposto dal CA e versare l'anticipo sul capo pari a 50 euro per il capriolo, 80 euro per il camoscio e 120 euro per il cervo. La medesima procedura deve essere seguita dai soci nuovi ammessi che fanno richiesta di nuova ammissione o ulteriore ammissione entro il 15.5.2026, e per questi la quota economica è di Euro 130,00. Ai neo cacciatori residenti nel territorio piemontese, limitatamente al primo anno di attività, la quota di ammissione è agevolata e pari a 105 euro. Per neo cacciatori si intendono coloro che esercitano per la prima volta l'attività venatoria negli ATC o nei CA della Regione Piemonte. Per la stagione venatoria 2026/2027, viste le modifiche alla legge regionale 5/2018, è nuovamente concessa l'ammissione di soci residenti in altre regioni italiane o all'estero (extra-regionali) fino ad un massimo del 10% dei soci ammissibili.

2.2.3. E' concessa dopo il 30.6.2026, anche durante la stagione venatoria, l'ammissione di cacciatori cosiddetti "stagionali", purché nei limiti dei posti disponibili. Per costoro la quota di ammissione al CA è pari a Euro 150,00, più l'eventuale anticipo differenziato per la caccia di selezione e le quote tipica e cinghiale. Per partecipare alla caccia di selezione e/o alla caccia alla tipica fauna alpina costoro dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e fare domanda entro il 10.7.2026. Dopo tale data la partecipazione alla caccia di selezione potrà avvenire subordinatamente alla disponibilità di capi residui. Non sono considerati stagionali i cacciatori che hanno superato l'esame di abilitazione per la caccia successivamente al 15 maggio e fanno domanda di ammissione al CA. Costoro sono ammessi, anche a caccia iniziata, come ammessi in deroga, alla quota di ammissione di euro 105,00, se residenti in Regione Piemonte (euro 130, 00 per gli altri).

2.2.4 Le quote economiche per la caccia di selezione, previste ai sensi della D.G.R. n. 28-7254 del 17.3.2014 e s. m. i., per ogni specie e classe di sesso ed età sono riportate in tabella 2. I comitati di gestione stabiliscono altresì un'ulteriore quota aggiuntiva relativa al valore del trofeo. Per il cervo maschio adulto e il cervo maschio subadulto tale quota è riportata in tabella 3, per le altre specie è invece stabilita in misura forfettaria ed è compresa nella quota della classe. In particolare è di euro 5,00 per il Camoscio femmina adulta e per il Capriolo maschio adulto e di euro 10,00 per il Camoscio maschio adulto e il Muflone maschio adulto. Le valutazioni dei trofei sono valutazioni finalizzate al pagamento del trofeo e non hanno alcun valore ufficiale ai sensi del C.I.C.

2.2.5 Per la stagione venatoria 2026/2027 è stata altresì prevista una quota economica per la partecipazione alla caccia al cinghiale (euro 30,00) e alla tipica fauna alpina (euro 50,00), da versarsi entro il 10.7.2026.

2.2.6 Il versamento della quote di cui ai precedenti punti deve essere effettuata sul c/c postale n. 35736107 intestato a "CA TO 1 – Via Alliaudi 1 – 10060 BRICHERASIO" oppure a mezzo bonifico bancario sul c/c postale con IBAN IT47 E076 0101 0000 0003 5736 107 oppure presso la sede del CA con carta di credito o bancomat oppure direttamente dal sito del CA.

2.2.7 E' prevista la restituzione delle quote versate, ma solo nei seguenti casi: 1) quota di ammissione se non viene accettata la domanda di ammissione; 2) quota di ammissione ed eventuali altre quote versate, in assenza di ritiro del tesserino, se richiesta entro il 31.12.2026 per giustificati motivi di salute documentati con certificato rilasciato dal medico curante (per ritornare socio del CA occorrerà successivamente presentare nuova domanda di ammissione); 3) quota di ammissione ed eventuali altre quote versate, se richiesta entro il 31.12.2026, per mancato rilascio o rinnovo del porto d'armi; 4) quota di partecipazione alla caccia alla tipica fauna alpina in caso di non ammissione al piano (non è prevista restituzione per rinuncia se ammessi); 5) anticipo per la caccia di selezione, se non viene assegnato il capo della specie richiesta nel distretto richiesto (non è prevista restituzione per mancato ritiro dell'autorizzazione); 6) parte della quota di partecipazione per la caccia di selezione, nei casi previsti dal punto 2.3.7. E' ammessa la restituzione di tutte le quote versante in caso di decesso su richiesta dei famigliari entro il 31.12.2026, in assenza di ritiro del tesserino o di decesso prima dell'inizio della stagione venatoria, previa presentazione di atto di notorietà dichiarante la qualità di erede legittimo. La restituzione delle quote avviene a mezzo bonifico.

2.2.8 Per la stagione 2026/2027 sono ammessi cacciatori temporanei per la caccia programmata al cinghiale, senza accompagnatore, nel rispetto del limite stabilito dalla Giunta Regionale. Per costoro la quota di partecipazione economica è di euro 200,00 più euro 30,00 di quota per la caccia al cinghiale, da versarsi all'atto di presentazione della domanda. L'ammissione è valida per tutta la stagione venatoria. Le domande di ammissione temporanea possono essere inoltrate solamente dopo il 1° settembre 2026. Sono anche ammessi, in qualunque momento, cacciatori temporanei per la caccia di selezione al cinghiale. Per costoro la quota di partecipazione economica è di euro 200,00 più euro 50,00 di quota per la caccia di selezione al cinghiale.

2.3 – Richiesta del capo di selezione, criteri e priorità nelle assegnazioni

2.3.1 Entro il mese di giugno 2026 il CA invia a tutti i soci una lettera con il modulo di richiesta del capo e del distretto per caccia di selezione. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, viene richiesto di indicare anche il settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca). Detto modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito al CA inderogabilmente entro il 10.7.2026 dai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione. Per la stessa data, costoro devono versare la quota di ammissione differenziata per specie di cui al punto 2.2.2. Nella seconda metà di agosto e comunque successivamente all'approvazione dei piani di abbattimento da parte della Giunta regionale, il CA effettuerà le assegnazioni dei capi per la caccia di selezione. L'esito delle assegnazioni e modalità e tempi per il ritiro delle autorizzazioni verranno comunicati ai soci e/o verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet.

2.3.2 Il CA garantisce l'assegnazione individuale di un capo ad ogni cacciatore nel distretto di caccia richiesto, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026. I criteri per le assegnazioni per la stagione 2026/2027 sono i seguenti:

1) assegnazione delle classi camoscio maschio adulto, camoscio femmina adulta, camoscio yearling, camoscio capretto, capriolo maschio adulto fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste.

2) assegnazione in forma accorpata delle classi cervo maschio subadulto 2-5 anni e cervo maschio adulto 6 anni e oltre fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

3) assegnazione in forma accorpata delle classi capriolo femmina adulta o capriolo giovane, cervo femmina adulta o cervo daguet o cervo giovane, fino ad un massimo di autorizzazioni pari a 1,3 volte il numero dei capi nel piano, per ogni distretto (o settore), indipendentemente dal numero delle richieste. In questo caso, vi è quindi libertà di abbattimento (iniziale) a scelta fra queste classi accorpate.

Al raggiungimento del 80% del piano numerico di una classe in un distretto, si procederà al sorteggio dei capi residui per quella classe e all'assegnazione individuale.

Ai soci interessati a partecipare alla caccia di selezione viene richiesto di dare la disponibilità a partecipare ad almeno due censimenti degli Ungulati, di cui uno della specie che verrà richiesta per il prelievo. A costoro viene riconosciuto un punteggio come previsto ai punti successivi.

2.3.3 L'assegnazione dei capi (specie, classe e distretto) viene fatta tenendo conto delle richieste, delle disponibilità di quella specie, di quella classe e di quel distretto, secondo una graduatoria, stabilita con i criteri di cui alla tabella 4. La disponibilità è calcolata in base ai piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale, aumentati per tutte le specie, le classi e i distretti di 1,3 volte. Per i cacciatori non soci del CATO1 nella stagione precedente, nel calcolo del punteggio, non si terrà conto di quanto richiesto, assegnato e cacciato nella stagione precedente in altri CA. I punti per i censimenti si maturano sia con la disponibilità indicata, indipendentemente dal fatto che si venga o meno chiamati a partecipare ai censimenti, sia con l'effettiva partecipazione. Gli uffici del CA contattano i cacciatori individuati per ogni censimento, tenendo conto delle disponibilità offerte, in base alle necessità del conteggio (numero zone da censire), alla conoscenza delle zone da parte dei cacciatori, cercando di garantire la massima partecipazione a tutti.

2.3.4 Al cacciatore, nel momento in cui esprime la richiesta della specie, della classe e del distretto, viene anche chiesto di indicare se preferisce che si cerchi di soddisfarlo per la specie/classe richiesta oppure per il distretto, nel caso in cui la sua richiesta non possa essere completamente soddisfatta (sia per la specie/classe che per il distretto). Nel caso non si riesca a soddisfarlo nè per la specie/classe, nè per il distretto, il cacciatore verrà contattato per l'assegnazione di un capo di un'altra specie e, in questo caso, saranno regolate, a debito o a credito, le differenze di quota fra l'anticipo versato e la quota del nuovo capo assegnato. Solamente ai cacciatori ai quali non è possibile assegnare alcun capo sarà rimborsato l'anticipo versato a mezzo bonifico bancario o postale. Per il cervo, per il distretto Bassa Val Chisone e Val Germanasca, l'assegnazione del settore (Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 o Val Germanasca), viene fatta secondo le stesse regole. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza passano in coda alle altre.

2.3.5 I capi non assegnati inizialmente, in avanzo rispetto al tetto massimo di assegnazioni (pari a 1,3 volte il totale dei capi del piano) verranno assegnati successivamente come ulteriore capo, a coloro che hanno già completato l'abbattimento assegnato, previa specifica richiesta. Anche per la stagione venatoria 2026/2027, vista la prevista sovrapposizione (completa o parziale) dei calendari di tutte le specie, è ammessa per tutti la possibilità di richiedere ulteriori capi, anche di specie diverse. L'assegnazione di un capo successivo al primo avverrà quindi come segue:

- per chi abbatte un capo di qualunque specie e classe di età e chiede un ulteriore capo capriolo, questo gli verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del precedente capo al centro di controllo, fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto;
- per chi abbatte un camoscio giovane (capretto) o yearling, un cervo giovane: verrà assegnato immediatamente, se richiesto, al momento della presentazione del capo al Centro di controllo, un ulteriore capo della medesima specie,

fino al raggiungimento del tetto massimo di assegnazioni stabilito per ogni distretto; stessa facoltà avranno coloro che abatteranno un capo sanitario, qualunque sia la sua classe;

- per chi abbatte un capo non capriolo diverso dai precedenti e desidera un capo della stessa o di altra specie (e non capriolo) oppure per chi abbatte uno dei capi di cui sopra (sanitari e/o giovani) e desidera un ulteriore capo di altra specie (e non capriolo), è ammessa la possibilità di partecipare all'assegnazione di un ulteriore capo, ma solo ad un mese dall'inizio della caccia per la seconda specie richiesta e solo in caso di ulteriori avanzi rispetto al tetto stabilito. Priorità per questa assegnazione è riservata a chi, come precedente/i capo/i, ha abbattuto (nell'ordine): un giovane o un sanitario di un'altra specie, una femmina adulta di capriolo o di camoscio o di muflone o di cervo, un maschio adulto di capriolo o di muflone o di camoscio o di cervo; si terrà conto anche del numero di precedenti abbattimenti, dando precedenza a chi ha prelevato meno capi.

Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza prevista vengono gestite dopo le altre.

2.3.6 Per la stagione 2026/2027 il Comitato di Gestione ha previsto un carriera stagionale individuale fino a cinque capi, con un massimo di tre camosci e tre cervi. L'assegnazione dei capi successivi al primo viene fatta con i medesimi criteri come descritti al punto precedente. E' ammesso il prelievo giornaliero di due capi ungulati ruminanti, fermo restando l'obbligo di consegna del capo al centro di controllo prima del rilascio dell'eventuale successiva autorizzazione.

2.3.7 Il raggiungimento in un distretto, del 80% del prelievo di una classe assegnata individualmente comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio e d'ufficio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;

- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

Il raggiungimento in un distretto, del 80% del prelievo di una classe assegnata in modo accorpato (cervo maschio adulto e cervo maschio subadulto, capriolo femmina adulta e capriolo giovane, cervo femmina adulta e cervo daguet e cervo giovane, muflone femmina adulta e muflone yearling maschio e muflone giovane) comporta:

- l'assegnazione individuale, per sorteggio, dei capi residui di quella classe in quel distretto fra gli autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio prelievo;

- il divieto di prelievo per quella classe per gli altri autorizzati che non hanno ancora realizzato il proprio piano. Per costoro resta libero il prelievo per l'altra classe assegnata. I primi esclusi nel sorteggio sono gli assegnatari di un capo successivo al primo.

In caso di assegnazione dei capi residui in un distretto per raggiungimento della soglia del 80% o di completamente del piano per una classe non accorpata (camoscio tutte le classi, capriolo maschio adulto), agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e il rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota della classe. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sesto ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario.

In caso di esclusione dal prelievo in un distretto per una classe accorpata per raggiungimento delle soglie del 80% o per completamento del piano per entrambe le classi accorpate, agli esclusi potrà essere convertita l'autorizzazione ormai nulla con altra autorizzazione relativa a un capo anche di altra specie anche in altro distretto. La conversione potrà essere fatta presso un Centro di Controllo o presso l'ufficio di Bricherasio, con ritiro dell'autorizzazione ormai nulla e rilascio della nuova. In caso di sostituzione dell'autorizzazione verrà regolata la differenza a debito o credito fra le quote delle classi. In caso di impossibilità di sostituzione, verrà restituito il 50% della quota versata. La restituzione di parte della quota, o della differenza fra le quote dei due capi (capo sostituito e sostituzione), verrà effettuata solo in caso di interruzione del prelievo prima della sesto ultima giornata. Il rimborso della quota verrà fatto mediante bonifico bancario.

La chiusura per completamento del prelievo di una classe in un distretto e l'esito dei sorteggi per le assegnazioni al raggiungimento della soglia del 80% sono rese pubbliche come da punto 8. Negli avvisi per raggiungimento dell'80% sono riportati i nominativi dei cacciatori (e il relativo numero delle autorizzazioni) che, per sorteggio, hanno ottenuto l'assegnazione individuale. Solo costoro sono autorizzati a cacciare, esclusivamente, i capi residui di quella classe.

2.3.8 Per la classe del Cervo maschio subadulto (2-5 anni) non è ammesso il prelievo di capi coronati. Per coronato si intende il capo con palco con corona su entrambe le stanghe (convenzionalmente per corona si intendono almeno tre punte sopra la pila di almeno 4 cm di lunghezza oppure quattro o più punte di almeno 2 cm di lunghezza). Non è previsto un tetto di cervi maschi adulti coronati.

2.3.9 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati e delle modalità stabilite dalle disposizioni regionali. Il

CA si riserva, quindi, per evitare il superamento dei limiti numerici dei piani per ogni classe e per ogni distretto, di assegnare i capi residui anche prima del raggiungimento del 80% del piano, in special modo per le specie con piani numerici per distretto e per classe contenuti.

2.3.10 L'assegnazione di ulteriori capi non è concessa a coloro che hanno effettuato un abbattimento non conforme nella stagione in corso.

2.3.11 Le assegnazioni immediate ai centri di controllo di capi successivi al primo (per i casi previsti dai punti precedenti) vengono fatte fino ad esaurimento autorizzazioni rispetto ai tetti stabiliti. Solamente in caso di poche autorizzazioni residue, queste saranno sorteggiate al termine della giornata fra gli aventi diritto per quel giorno e consegnate successivamente.

2.3.12 Dopo il 15 dicembre la caccia al cervo è consentita solo dove non arreca disturbo alle zone di svernamento dei Camosci, individuate dalla Giunta Regionale. I confini di queste aree sono pubblicate sul sito Infrastruttura Geografica Regionale (ex Geoportale) e sul sito del CATO1.

2.4 – Ritiro dell'autorizzazione e pagamento del saldo

2.4.1 Per il ritiro dell'autorizzazione alla caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino regionale, regolarmente timbrato.

2.4.2 Tutti i soci che hanno richiesto di partecipare alla caccia di selezione devono versare entro la data del 10.7.2026 una somma a titolo di anticipo pari a 50 euro per il capriolo, 80 euro per il camoscio e 120 per il cervo. Per le seguenti classi, per il ritiro dell'autorizzazione alla caccia del capo assegnato, dovranno ancora essere versati i seguenti importi:

- Euro 80,00 per gli assegnatari Camoscio maschio adulto;
- Euro 45,00 per gli assegnatari Camoscio femmina adulta;
- Euro 20,00 per gli assegnatari Camoscio yearling;
- Euro 75,00 per gli assegnatari Capriolo maschio adulto;
- Euro 180,00 per gli assegnatari Cervo maschio adulto e Cervo maschio subadulto.

2.4.3 Per tutte le altre classi, assegnate in forma accorpata, ad abbattimento avvenuto, l'autore del prelievo è tenuto, entro 30 giorni, a versare il saldo fra l'anticipo già versato ed il valore complessivo della classe abbattuta, ovvero:

- Euro 30,00 per l'abbattimento di un Capriolo femmina adulta;
- Euro 50,00 per l'abbattimento di un Cervo maschio adulto;
- Euro 80,00 per l'abbattimento di un Cervo femmina adulta;
- Euro 80,00 per l'abbattimento di un Cervo daguet;

2.4.4 Per il ritiro dei capi successivi al primo, dovrà essere versata una quota economica pari al valore della classe, se questa non viene assegnata in forma accorpata, oppure al minimo per la specie, per la classi assegnate in forma accorpata, ad esclusione del Cervo maschio adulto e Cervo maschio subadulto, assegnati in forma accorpata per i quali deve essere versata la quota intera. Vista l'immediatezza di alcune di queste assegnazioni, le modalità di versamento di questa quota verranno comunicate all'interessato al momento dell'assegnazione del capo. Successivamente all'abbattimento, a seconda della classe prelevata, dovrà essere eseguito il saldo come previsto dal punto precedente.

2.4.5 Mancati o ritardati pagamenti oltre il 15.2.2027 delle quote della caccia di selezione o della quota relativa al trofeo del cervo comportano il pagamento del doppio della somma dovuta pena l'esclusione della caccia di selezione per la stagione venatoria 2027/2028 (e comunque il pagamento di quanto dovuto). La mancata indicazione da parte degli addetti del CA di quanto dovuto e/o la mancata consegna del bollettino presso l'ufficio di Bricherasio o i centri di controllo non costituiscono motivo sufficiente a giustificare il mancato pagamento.

2.4.6 Il versamento delle quote di cui ai punti precedenti deve essere effettuata sul solito c/c postale n. 35736107 intestato a "CA TO 1 – Via Alliaudi 1 – 10060 BRICHERASIO" con causale "Prelievo Ungulati 2026 – saldo capo assegnato _____ sesso _____" oppure a mezzo bonifico bancario (IBAN IT47 E076 0101 0000 0003 5736 107), oppure con carta di credito o bancomat presso l'ufficio di Bricherasio o il Centro di Controllo di Pomaretto oppure tramite il sito del CA.

2.4.7 In caso di rifiuto del capo assegnato la quota versata all'atto della domanda di ammissione ai piani di prelievo non verrà restituita.

2.4.8 Il cacciatore a cui è stato assegnato un capo riceve dalla Regione tramite il CA (salvo diverse ulteriori disposizioni regionali):

1. una scheda autorizzativa numerata con le caratteristiche del capo da abbattere (specie, sesso, classe di età, distretto e periodo di caccia consentito), su cui andranno segnate le giornate di caccia effettuate;
2. una fascetta in plastica (contrassegno numerato), diversa da quella del cinghiale, con il numero dell'autorizzazione che dovrà essere apposta in modo inamovibile al garretto del capo prelevato non appena abbattuto. Essa attesta la liceità del prelievo e nel contempo autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In mancanza di essa il possessore del capo abbattuto potrà essere perseguito a termini di legge.
3. un blocchetto di tagliandi cartacei da imbucare nelle apposite cassette. I tagliandi sono del tipo "madre/figlia": entrambe le parti vanno compilate, la figlia imbucata e la madre trattenuta a testimonianza di aver ottemperato all'adempimento.
4. un PIN per utilizzare l'APP Venando, in alternativa ai tagliandi cartacei.

2.4.9 Le autorizzazioni ed i contrassegni rilasciati non verranno sostituiti ed i cacciatori che dovessero smarrire o distruggere per errore l'uno o l'altro perderanno il diritto al prelievo del capo loro assegnato.

2.4.10 Non è ammessa la cessione dell'autorizzazione assegnata ad un altro cacciatore. E' invece ammesso lo scambio reciproco di autorizzazioni, ma solo prima dell'inizio del prelievo. In tutti questi casi, le autorizzazioni, essendo nominative, devono essere ristampate.

2.5 - Modalità di prelievo

2.5.1 I cacciatori, all'inizio della giornata di caccia, devono indicare la giornata oltreché sul tesserino regionale, anche negli spazi posti sulla parte retrostante la sopracitata scheda autorizzativa e provvedere alla compilazione degli appositi tagliandi (cartacei o virtuali), uno per ogni uscita, imbucando (quelli cartacei) nelle cassette predisposte. La posizione delle cassette è riportata in tabella 5.

2.5.2 I tagliandi vanno compilati riportando NOME E COGNOME del cacciatore, DATA della battuta, DISTRETTO, COMUNE e LOCALITA' DI CACCIA (indicare in modo specifico la località di inizio della battuta di caccia), CAPO ASSEGNATO. I tagliandi vanno imbucati prima dell'inizio della giornata di caccia o eventualmente la sera precedente e se cartacei possono essere imbucati solo ed esclusivamente nella cassette di Villar Pellice o di Perosa Argentina, secondo lo schema riportato in tabella 6.

2.5.3 Ai sensi dell'art. 13 comma della 5 della LR 5/2018, durante l'esercizio venatorio (a qualunque specie) i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono utilizzare, sia sul lato dorsale sia sul lato ventrale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

2.6 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria agli Ungulati

2.6.1 La caccia di selezione agli Ungulati deve essere effettuata mediante fucile con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi, di calibro:

- non inferiore a 5,6 millimetri per il prelievo di caprioli;
- non inferiore a 6 millimetri per il prelievo di camosci;
- non inferiore a 7 millimetri per il prelievo di cervi (è ammesso il calibro 270).

E' auspicabile l'utilizzo di un cannocchiale da osservazione ("lungo") con adeguato ingrandimento (almeno 30x) e di ottica di puntamento. Non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia per il recupero degli animali feriti, secondo le modalità stabilite dal punto successivo.

E' consentito l'uso dell'arco purché con potenza non inferiore a 60 libbre. I soci che intendono usarlo devono comunicarlo agli uffici del CA, essere in possesso della necessaria abilitazione (prevista dalla D.G.R. 2-1379 del 21.7.2025) ed essere iscritti nell'albo provinciale (se residenti in Regione Piemonte) o aver ottenuto l'equipollenza (se residenti in altre regioni).

2.6.2 Al fine di evitare di lasciare sul territorio soggetti morti o feriti e sofferenti, ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo; in caso di ferimento di un capo si dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca ed a segnalare il fatto tempestivamente al CA od al Servizio Vigilanza della Città Metropolitana al fine del recupero con il cane da traccia. Per tale scopo possono essere autorizzati esclusivamente solo i conduttori specializzati e solo i cani iscritti nella Graduatoria regionale, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 51-13329 del 15.2.2010. Tali operazioni di recupero possono essere effettuate anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia ed in giornate di silenzio venatorio. Qualora la ricerca dovesse risultare infruttuosa, il cacciatore

non perderà il diritto all'abbattimento, purchè abbia comunicato il fatto tempestivamente. Per ricercare un conduttore autorizzato e attivare il servizio di ricerca, contattare gli uffici o i tecnici del CA.

2.6.3 Il CA da adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento, in ordine ad eventuali modifiche, da parte della Giunta Regionale, dei mezzi utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria agli Ungulati.

2.7 – Centri di Controllo

2.7.1 Al fine del controllo degli abbattimenti rispetto ai piani di prelievo assegnati e del rilevamento di dati biometrici sui capi abbattuti, il CA individua, sul suo territorio, uno o più Centri di Controllo, affidati a Tecnici faunistici qualificati. Gli indirizzi dei Centri di Controllo sono i seguenti:

LUSERNETTA – Via Ponte Pietra 38, presso l'ex fabbrica Turati (per i capi abbattuti nel settore Val Pellice)

POMARETTO – Via Combe 3, presso il Mattatoio (per i capi abbattuti nei settori Val Germanasca, Pragelato, Bassa Val Chisone e Pinerolese pedemontano)

L'orario di detti Centri, da concordare in relazione alle disposizioni regionali, verrà reso noto al momento dei ritiro delle autorizzazioni e comunque secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento.

2.7.2 Il capo prelevato dovrà essere presentato, il giorno stesso dell'abbattimento (o dell'avvenuto recupero) al Centro di Controllo dal cacciatore interessato, il quale riconsegnerà, nel contempo, la scheda autorizzativa debitamente compilata. In caso di impossibilità da parte del cacciatore interessato, il capo potrà essere presentato al Centro anche da un altro cacciatore all'uopo incaricato. Al Centro di Controllo sarà redatto, a cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. La parte terminale del contrassegno apposto al garretto del capo abbattuto verrà trattenuta dal tecnico del centro di controllo e allegata alle altre copie della scheda di rilevamento dati. E' obbligatorio presentare al Centro il capo completo di tutti gli organi sessuali e riproduttivi (vulva, mammelle e testicoli). In caso di contestazioni, vale il giudizio del Tecnico e spetta al cacciatore dimostrare la conformità dell'abbattimento. La presentazione al centro di controllo di una femmina privata dell'apparato mammario, in modo che non sia possibile accertarne lo stato di lattazione, equivale all'abbattimento di una femmina con il latte. Il capo deve essere presentato al Centro totalmente eviscerato, senza abbandonare nulla sul territorio (a parte i visceri debitamente smaltiti). L'eviscerazione totale ed immediata delle carcasse animali (con l'asportazione anche di polmoni, cuore e fegato) favorisce un più veloce raffreddamento delle carni ed una loro migliore successiva conservazione. Solo in casi eccezionali, nei quali il recupero è altrimenti troppo difficoltoso, è possibile, previo accordo con il responsabile tecnico del CA, presentare l'animale diviso in pezzi (testa, quarti anteriori, quarti posteriori), ma l'intero corpo dell'animale deve essere completamente recuperato.

2.7.3 Nel caso in cui al Centro di Controllo si riscontri l'abbattimento di un animale con caratteristiche diverse da quello assegnato (abbattimento non conforme), salvo quanto disposto dal successivo punto 2.8 (abbattimento sanitario), il Tecnico provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente del CA o a un suo delegato, il quale ne darà notizia entro sette giorni al Servizio Vigilanza della Città Metropolitana di Torino che procederà secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Nel caso di abbattimento in periodo, giornata o distretto in cui il prelievo non è autorizzato dalla scheda di assegnazione, il tecnico del centro di controllo è tenuto ad avvisare tempestivamente gli organi di vigilanza; in questo caso il tecnico compilerà la scheda di rilevamento dati omettendo di segnalare la tipologia di abbattimento.

2.7.4 Salvo i casi di prelievo sanitario, l'abbattimento di un capo non corrispondente alle caratteristiche assegnate, comporta, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge, l'esclusione, ai sensi della D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026, dall'abbattimento selettivo di altri ungulati per l'anno in corso.

2.7.5 Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni del tecnico sulla non conformità del capo devono essere segnalati immediatamente al Tecnico e per iscritto entro tre giorni al Presidente del CA, ai sensi della D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.2.2026. Ai fini del ricorso il cacciatore dovrà conservare la testa dell'animale o quanto altro richiesto dal tecnico addetto al controllo. I ricorsi saranno risolti entro 15 giorni da una Commissione composta da un rappresentante del CATO1, da un rappresentante della Città Metropolitana di Torino e da un rappresentante della Regione. L'esito sarà comunicato al cacciatore interessato al termine della seduta. Oltre ai casi contestati, la Commissione potrà valutare tutti quei casi in cui un capo appartenente ad una determinata classe di sesso o di età, abbia delle evidenti caratteristiche proprie di un'altra classe; in questo caso l'abbattimento non conforme può essere giustificato da tali anomalie.

2.7.6 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati. Per questo motivo, rientrano altresì nei Piani di prelievo eventuali animali sequestrati o trovati morti a causa di ferite da arma da fuoco nel periodo di caccia autorizzato per ogni specie, segnalati formalmente dagli organi di vigilanza preposti. Questi vengono conteggiati nel distretto di ritrovamento e secondo le caratteristiche, nel relativo computo dei capi di quella classe di sesso ed età.

2.7.7 L'abbattimento, in un distretto, di un capo diverso per specie, sesso e classe di età da quello assegnato (o l'abbattimento di un capo in un distretto diverso da quello assegnato) comporta quindi, per conservare invariato qualitativamente e quantitativamente il piano di prelievo per quel distretto, il ritiro di un'autorizzazione fra i cacciatori aventi ancora diritto al prelievo di un capo con quelle caratteristiche in quel distretto. Per l'individuazione dell'autorizzazione da ritirare si procede per sorteggio, quando il piano relativo ai capi aventi tali caratteristiche è in esaurimento, tenendo conto dei capi sanitari (cfr. punto 2.8.2). Avranno precedenza in questo sorteggio le eventuali assegnazioni successive alla prima. Al socio così penalizzato spetta il capo assegnato in origine al socio responsabile del tiro non conforme e l'eventuale saldo a suo credito per la differenza fra le quote di partecipazione ai due capi. Nessuna integrazione è dovuta se la differenza fra le quote dei due capi è a suo debito. In caso di mancata accettazione della sostituzione, verrà restituito la quota versata per il capo o il 50% di questa in caso di sostituzione dell'autorizzazione dopo la sesto/ultima giornata. Il rimborso verrà fatto mediante bonifico bancario. Anche al socio responsabile del tiro non conforme spetta, se a debito, il saldo della differenza fra la quota di partecipazione al prelievo del capo assegnato e quella del capo erroneamente abbattuto. Tali versamenti a saldo devono essere effettuati entro il 15.2.2027, sul medesimo c/c di cui al punto 2.2.5.

2.7.8 Quando le penalizzazioni di cui ai punti precedenti interessano l'assegnatario di un capo maschio adulto, a costui verrà garantita nuovamente l'assegnazione di tale classe la stagione venatoria successiva per la stessa specie.

2.7.9 Si invitano tutti i cacciatori a conservare i trofei dei capi abbattuti fino alla data del 31.8.2027, per un'eventuale Mostra dei Trofei e per fini di studio e valutativi. Decorso tale termine (o anche prima) il CA si rende disponibile a ritirare tali trofei a coloro i quali intendessero disfarsene, ed a conservarli per i fini sopra menzionati. Vengono ritirati anche trofei di animali abbattuti in precedenti stagioni venatorie.

2.7.10 Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i Tecnici dei Centri di Controllo e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in caso di richiesta da parte di questi ultimi di poter prelevare parti od organi ai capi abbattuti.

2.8 - Abbattimento sanitario

2.8.1 Gli abbattimenti devono essere effettuati prioritariamente nei confronti dei soggetti traumatizzati e/o deperiti della specie assegnata, qualunque ne sia la classe di età e il sesso.

2.8.2 Il capo "sanitario" abbattuto rientra nel computo complessivo dei capi previsti nel Piano di Prelievo per quella specie e per il relativo distretto di caccia, ma non nella ripartizione tra le classi di sesso ed età.

2.8.3 E' considerato abbattimento "sanitario", ai sensi della D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026, l'abbattimento di un animale con le seguenti caratteristiche:

1. segni di malattia, lesioni o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo presso il Centro di Controllo e di cui ne sia accertata l'esistenza da parte del Tecnico addetto al controllo;

2. palco ancora in velluto, ad esclusione del Cervo maschio fusone (o daguet) fino al 31 ottobre;

3. peso inferiore del 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. I limiti sono desunti dai dati biometrici contenuti nel OGUR (ex PPGU) e sono espressi in peso completamente eviscerato; il confronto del peso della carcassa con il limite stabilito viene quindi fatto esclusivamente con l'animale completamente eviscerato.

2.8.4 Non è considerato "sanitario" l'abbattimento di un capo con corna o palchi rotti, né un esemplare con caratteri sessuali dell'altro sesso, salvo la presenza di ulteriori anomalie o lesioni come da punto precedente.

2.8.5 Sull'attribuzione del capo abbattuto alla categoria "sanitario", decide il Tecnico del Centro di Controllo, sulla base dei parametri di cui al punto 2.8.3. Il Tecnico del controllo provvede a barrare l'apposita casella della scheda di rilevamento biometrico e ad annotare, nello spazio riservato alle note, la causa attestante il prelievo sanitario.

2.8.6 Gli animali che dovessero presentare segni di patologie evidenti in atto saranno sottoposti ad esame veterinario da parte dell'A.S.L. competente sul territorio, per valutare l'eventuale opportunità di distruzione della

carcassa. In tal caso, l'avvenuta distruzione e le relative modalità saranno oggetto di verbalizzazione. I capi così distrutti saranno conteggiati nei piani di abbattimento selettivo ma daranno diritto al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento sanitario all'assegnazione di un'ulteriore autorizzazione ed un ulteriore contrassegno, anche se in esubero rispetto al piano di prelievo, per il prelievo di un capo con le medesime caratteristiche. Qualora non fosse possibile l'assegnazione di un capo nella stagione in corso, il capo con le medesime caratteristiche verrà assegnato nella stagione successiva. Nella scheda di rilevamento dati, nello spazio riservato alle note, il Tecnico del controllo provvederà a riportare l'avvenuto interessamento dell'A.S.L. e la relativa distruzione della carcassa.

2.8.7 L'abbattimento di un animale ritenuto "sanitario" comporta l'assegnazione, al cacciatore autore del prelievo, di un capo nella stagione venatoria successiva o, laddove possibile, di un ulteriore capo in quella in corso. La scelta della specie e della classe di sesso ed età è affidata al Comitato di Gestione e non più alla libera scelta del cacciatore. Sono comunque fatti salvi i punteggi previsti al punto 2.3.4 e i criteri previsti al punto 2.3.5 che garantiscono, per la stagione venatoria in corso, la possibilità di un'assegnazione immediata di un secondo capo, della stessa specie, oppure di un capo di un'altra specie ad un mese dall'apertura della caccia della seconda specie richiesta.

2.8.8 L'abbattimento di un capo "sanitario" diverso da quello assegnato, comporta comunque il versamento del saldo in base al valore della classe prelevata.

3 - CACCIA PROGRAMMATA AL CINGHIALE

3.1 La caccia al Cinghiale si effettua nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente e del Calendario Venatorio Regionale. Per la stagione 2026/2027 per poter esercitare la caccia programmata al cinghiale, in forma singola o in squadra, occorre farne apposita domanda e versare la quota economica di euro 30,00 entro il 10.7.2026. Tutti i soci autorizzati a questa caccia saranno identificabili mediante un apposito timbro sul tesserino.

3.2 Il prelievo del cinghiale, per la stagione venatoria 2026/2027, è consentito nelle giornate di lunedì, mercoledì e domenica. Sono utilizzabili sia il fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore adattato a non contenere più di un colpo, sia il fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm, con o senza ottica di puntamento, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a cinque cartucce. E' consentita la caccia al cinghiale con il fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo in forma vagante in Zona Alpi.

3.3 Ai sensi dell'art. 13 comma della 5 della LR 5/2018, durante l'esercizio venatorio (a qualunque specie) i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono utilizzare, sia sul lato dorsale sia sul lato ventrale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

3.4 Come nelle stagioni passate, ai sensi della caccia al Cinghiale, il territorio del CA è suddiviso in due distretti. Tali distretti sono riportati in tabella 7.

3.5 Il carnere annuale individuale per il Cinghiale è stabilito dal Calendario Venatorio.

3.6 Anche per la stagione venatoria 2026/2027, i cinghiali abbattuti non dovranno essere presentati ai centri di controllo, che resteranno chiusi nelle giornate di mercoledì e di domenica.

3.7 Per il monitoraggio della trichinella, per ogni cinghiale abbattuto dovrà essere conferito al CA, dall'autore del prelievo, da un socio di caccia o da persona incaricata, un campione di diaframma di circa 80-100 grammi in un sacchetto di plastica (da freezer) e comunicato autore dell'abbattimento, sesso del cinghiale, località e comune di abbattimento. Il diaframma è il muscolo che separa la cavità toracica (dove ci sono cuore e polmoni) da quella addominale (dove si trovano stomaco e intestino). Fra il prelievo del campione e il suo conferimento, il sacchetto va conservato in frigo se consegnato a breve (oppure congelato). Il campione potrà essere consegnato, ai centri di controllo, negli orari di apertura, il lunedì per gli abbattimenti effettuati la domenica e/o il lunedì, e il giovedì per gli abbattimenti effettuati il mercoledì. Solamente nel periodo di apertura della caccia alla tipica fauna alpina (ottobre-novembre) è possibile, in alternativa, consegnare i campioni presso l'ufficio di Bricherasio, dove viene effettuato, nelle giornate di mercoledì e di domenica, il controllo unico per i capi abbattuti della tipica fauna alpina. In alternativa al diaframma può essere conferito un campione di lingua della medesima quantità.

3.8 Insieme al campione di trichinella, per ogni cinghiale prelevato dovrà essere consegnata, compilata in ogni sua parte, la scheda di abbattimento, con riportati i dati dell'abbattimento e dell'animale. Le schede di abbattimento sono consegnate preventivamente a tutti i cacciatori autorizzati alla caccia programmata al cinghiale.

4 – CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

4.1 Premessa

4.1.1 Per la stagione venatoria 2026/2027 sul territorio del CATO1 è organizzata la caccia di selezione al Cinghiale nel periodo 15 maggio 2026 - 15 marzo 2027, con la sospensione nel periodo natalizio 22 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 compresi e nei sabati di maggio e di giugno in cui si effettuano dei censimenti, nelle zone di censimento.

4.1.2 Il piano di prelievo, unico per tutto il territorio del CATO1, è suddiviso nelle classi di Giovani (0-12 mesi di ambo i sessi, striati e rossi), Maschi adulti (maschi di oltre 12 mesi) e Femmine adulte (femmine di oltre 12 mesi).

4.1.3 Le autorizzazioni che vengono rilasciate sono per l'abbattimento di un capo di qualunque classe. In caso di raggiungimento del numero di capi prelevabili per una classe comporta il divieto di abbattimento di capi di quella classe. L'abbattimento di un capo di una classe non più prelevabile è considerato abbattimento non conforme e comporta la segnalazione del nominativo del cacciatore agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista.

4.1.4 L'obiettivo prioritario della caccia di selezione al cinghiale, per la stagione venatoria 2026/2027, è quello del depopolamento della specie previsto dalle disposizioni per l'eradicazione della Peste Suina Africana sul territorio regionale. Il territorio dove è possibile effettuare il prelievo è tutto il territorio del CATO1, comprese le Aree di Caccia Specifica, esclusi gli Istituti di Protezione (Oasi, ZRC). Gli uffici del CATO1 si riservano comunque la possibilità di indirizzare il prelievo nelle zone dove si osservano i maggiori danni, sulla base delle domande di indennizzo da parte degli imprenditori agricoli, delle segnalazioni degli amministratori pubblici, contattando individualmente soci autorizzati per chiedere loro di intervenire in quelle zone.

4.1.5 Il presente regolamento è redatto sulla base delle "Linee guida per la Gestione del Cinghiale nella Regione Piemonte" (D.G.R. n. 17-5754 del 6.5.2013), del P.R.I.U. Piemonte e di tutte le disposizioni regionali in materia di gestione della Peste Suina Africana e di attività venatoria. Queste disposizioni regionali e il regolamento per la caccia di selezione adottato dal CATO1 potrebbero subire variazioni in relazione all'emanazione di successivi provvedimenti in relazione all'evoluzione dell'epidemia della Peste Suina Africana.

4.2 Requisiti

4.2.1 Possono partecipare a questa caccia tutti i cacciatori ammessi nel CATO1 ma anche i cacciatori ammessi in CA/ATC piemontesi purché richiedano l'ammissione al CATO1 come soci temporanei pagando la relativa quota economica (200 euro).

4.2.2 Possono partecipare alla caccia di selezione al cinghiale tutti i cacciatori che ne facciano richiesta, che paghino le quote economiche previste e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) attestato di partecipazione ad uno specifico corso formativo di abilitazione alla caccia di selezione al Cinghiale organizzato dal CATO1 o da altro ATC/CA della Regione Piemonte. Non sono equipollenti gli attestati di superamento di corsi per il controllo del cinghiale organizzati delle Province o dalla Città Metropolitana di Torino;

2) certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata". Tale certificato non è necessario:

a) per i cacciatori in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi acquisita prima del settembre 1996;

b) per i cacciatori in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti;

c) per i cacciatori in possesso di una prova di tiro eseguita ai sensi dell'abrogato comma 6 dell'art. 12 della LR 5/2018.

3) versamento della quota di ammissione per la caccia di selezione al cinghiale di 50 euro.

4.2.3 Gli uffici del CA ricevono le adesioni di chi è interessato a frequentare il corso di abilitazione per la caccia di selezione per il Cinghiale e comunicano quando si terranno i corsi, che avranno durata non superiore a 4 ore, e in quale forma/modalità saranno organizzati.

4.3. Partecipazione al prelievo

4.3.1 Il cacciatore interessato a partecipare a questa caccia deve fare richiesta su modulo specifico disponibile presso gli uffici del CA o scaricabile dal sito. La quota economica annuale per partecipare alla caccia di selezione al cinghiale è di 50 euro, pagabile a mezzo bollettino di conto corrente postale o bonifico o con POS presso l'ufficio del CA o direttamente attraverso il sito del CA.

4.3.2 Il cacciatore autorizzato che ha pagato la quota economica riceve dal CATO1 una scheda autorizzativa, un blocchetto di tagliandi cartacei madre/figlia da imbucare nelle apposite cassette prima e due contrassegni da apporre al garretto dei capi abbattuti e un PIN per utilizzare l'APP Venando, per l'imbuco di tagliandi virtuali in alternativa a quelli cartacei. Ulteriori contrassegni saranno forniti man mano che i precedenti vengono utilizzati.

4.4 Mezzi e modalità di caccia

4.4.1 La caccia al cinghiale in forma selettiva può essere effettuata, alla cerca, all'aspetto o da appostamento, esclusivamente con fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6x40 mm a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente massimo cinque colpi (o due se la caccia si effettua in giornate in cui è aperta la caccia anche ad altre specie). E' consentito l'uso di fucili combinati ma solo con la canna rigata. E' consentito l'uso dell'arco purché con potenza non inferiore a 60 libbre. I soci che intendono usarlo devono comunicarlo agli uffici del CA, essere in possesso della necessaria abilitazione (prevista dalla D.G.R. 2-1379 del 21.7.2025) ed essere iscritti nell'albo provinciale (se residenti in Regione Piemonte) o aver ottenuto l'equipollenza (se residenti in altre regioni).

4.4.2 La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

4.4.3 Il cacciatore autorizzato deve, preventivamente ad ogni uscita di caccia, imbucare lo specifico tagliando (cartaceo) nelle cassette utilizzabile per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti, segnare la giornata sul tesserino e annotare l'uscita sulla scheda autorizzativa. In caso di abbattimento, annotare il prelievo sul tesserino ed applicare il contrassegno al garretto della carcassa dell'animale.

In alternativa ai tagliandi cartacei, il cacciatore può utilizzare l'APP Venando.

4.4.4 Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare, sia sul lato ventrale che sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità. Procedere al tiro esclusivamente quando si abbia certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interrompere la sua traiettoria. Rispettare le distanze dalle strade e dalle case imposte dalla legge.

4.4.5 In caso di ferimento di un animale, il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione al CA e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia, anch'esso abilitato.

4.4.6 Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti. Non è altresì consentito avvalersi di battitori.

4.4.7 Le giornate di caccia per il prelievo selettivo del cinghiale in periodo sono lunedì, giovedì e sabato.

4.4.8 Per ragioni organizzative il carnere individuale giornaliero è limitato a due capi al giorno.

4.4.9 Per ragioni di sicurezza non è autorizzato il prelievo selettivo notturno (oltre gli orari di inizio e fine della giornata di caccia) ma è consentito, sia alla cerca per l'individuazione dei cinghiali che per favorire e attuare in sicurezza gli abbattimenti, l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale da armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

4.4.10 Per favorire il prelievo è autorizzata, in deroga al divieto della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la pratica del foraggiamento "attrattivo" con mais da granella. E' vietato l'utilizzo di scarti alimentari/di macellazione o di altri rifiuti organici, l'allestimento di più di 2 siti di foraggiamento per km quadrato, e il foraggiamento va sospeso, con rimozione dell'alimento residuo, al termine degli interventi di depopolamento e comunque a seguito di comunicazione da parte del CATO1. E' consentito un utilizzo massimo di 2kg di mais da granella al giorno per sito.

4.4.11 Nel periodo 1° settembre 2026 - 31 gennaio 2027 possono esercitare la caccia di selezione al cinghiale solo i cacciatori assegnatari di un capo ruminante nel distretto assegnato per il ruminante, nel periodo di validità

dell'autorizzazione alla caccia al ruminante. In questo caso non è tenuto ad imbucare il tagliando in quanto imbuca già quello per la caccia al ruminante e non è tenuto a segnare la giornata di caccia sulla scheda autorizzativa per la caccia di selezione al cinghiale in quanto lo fa già su quella del ruminante. In caso di assegnazione di un nuovo capo ruminante in un nuovo distretto, cambia anche il territorio dove poter cacciare il cinghiale in forma selettiva.

4.4.12 La caccia è consentita anche su terreno coperto in tutto o in parte da neve.

4.5 Centro di controllo

4.5.1 Non è più previsto alcun controllo sui capi abbattuti. Il cacciatore deve solo annotare l'abbattimento sul tesserino, comunicarlo al CA nelle 24 ore successive all'abbattimento mediante messaggio whatsapp al numero 371-1893123 e compilare la scheda cinghiale fornita insieme all'autorizzazione e ai contrassegni (la stessa utilizzata nella caccia programmata).

4.5.2 L'autore del prelievo, o suo incaricato, deve inoltre consegnare la suddetta scheda, insieme ad un campione di diaframma per le indagini trichinoscopiche, all'ufficio del CA entro le 24-48 ore successive al prelievo. L'ufficio di Bricherasio è aperto per questo scopo il lunedì mattina 8.30-12.30 (per i cinghiali cacciati il sabato o il lunedì stesso), il martedì mattina 8.30-12.30 (per i cinghiali cacciati il lunedì) e il venerdì pomeriggio 14-17 (per i cinghiali cacciati il giovedì). Refrigerare o congelare i campioni se non possono essere conferiti entro il giorno successivo. Presentarsi muniti della scheda autorizzativa nominativa dove possa essere annotato il numero di un ulteriore eventuale contrassegno da rilasciarsi.

4.6 Misure di biosicurezza

4.6.1 E' buona norma non lasciare sul sito di abbattimento i sottoprodotti di cinghiale compresi i visceri addominali, toracici (corata) o la pelle che devono essere distrutti mediante interrimento in loco. Qualora si verifichi che la carcassa del cinghiale abbattuto non presenta segni anatomo-patologici riconducibili a Peste suina africana o altre patologie, è consentito, qualora non fosse possibile l'interrimento, il rilascio nell'ambiente dei visceri dell'animale.

4.6.2 In assenza di ulteriori successive indicazioni regionali si invita a:

- 1) disinfettare il mezzo o le parti del mezzo che sono stati a contatto con il cinghiale abbattuto e con il sangue;
- 2) disinfettare le attrezzature che sono state utilizzate per il trasporto dei cinghiali abbattuti o del materiale che è stato utilizzato per la copertura della carcassa durante il trasporto;
- 3) lavare e disinfettare le calzature utilizzate durante la caccia;
- 4) lavare e disinfettare le apparecchiature che sono state a contatto con i cinghiali abbattuti (funi, ganci, coltelli, grembiuli, ecc.).

4.6.3 Nell'ambito della sorveglianza passiva per la ricerca delle carcasse di cinghiale, si invita tutti i cacciatori che dovessero ritrovarne, di non manipolarle e di segnalarle prontamente agli uffici del CA.

4.7 Norme generali

4.7.1 Si invitano i cacciatori autorizzati alla caccia di selezione a verificare successive ulteriori determinazioni relative alla regolamentazione di questa forma di caccia, conseguenti all'emanazione di ulteriori disposizioni regionali. Allo scopo si rimanda al sito internet del CATO1.

4.7.2 I contrassegni non utilizzati dovranno essere restituiti entro e non oltre il 31 marzo 2027, secondo i tempi e i modi comunicati dal CA. La mancata restituzione dei contrassegni entro tale scadenza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Calendario venatorio regionale.

4.7.3 Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 5/2018, dal calendario venatorio regionale e dalle altre norme vigenti.

4.7.4 Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia.

5 - CACCIA ALLE SPECIE DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

5.1 La caccia alle specie cacciabili appartenenti alla Tipica Fauna Alpina (Fagiano di monte, Coturnice e Pernice bianca) si attua sulla base di Piani numerici di prelievo, predisposti dal CA ed approvati dalla Giunta Regionale. Tali Piani sono preparati sulla base dei risultati dei censimenti primaverili al canto e di quelli estivi con i cani sulle nidiate. Il raggiungimento dei contingenti prestabiliti nei Piani di abbattimento per singoli settori di territorio comporta l'immediata chiusura della caccia alla specie, per quel territorio.

5.2 Ai sensi dei piani nazionali di gestione dei galliformi alpini e della D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026, le Regioni devono identificare i distretti di gestione, che corrispondono alle porzioni di territorio alpino dove sono presenti le specie e dove il prelievo può essere effettuato in modo omogeneo. I confini di questi distretti sono pubblicati sul sito Infrastruttura Geografica Regionale (ex Geoportale) e sul sito del CATO1. Come per le stagioni passate, il territorio del CA è suddiviso per il Fagiano di monte e la Coturnice in due settori, riportati in tabella 8.

5.3 Anche per la stagione 2026/2027, l'ammissione alla caccia alla tipica fauna alpina è limitata ai soci che ne fanno richiesta scritta, ai sensi della D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026, e al versamento della quota economica di euro 50,00 entro il 10.7.2026. Sempre ai sensi della D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026 viene autorizzato alla caccia alla Tipica fauna alpina un numero di cacciatori non superiore a 1,9 volte il totale di capi prelevabili. Per definire una graduatoria si utilizzano i criteri di cui alla tabella 9.

La disponibilità per i censimenti non significa l'automatico diritto alla partecipazione, in quanto la scelta degli operatori sarà effettuata dai tecnici faunistici secondo le necessità di ogni conteggio e la conoscenza delle aree da parte dei cacciatori, cercando di garantire la massima partecipazione a tutti.

Gli operatori cinofili devono possedere un cane da ferma e frequentare specifico corso, con verifica finale e rilascio di apposito attestato. Il corso ha la durata di almeno 6 ore di lezione frontale tenute da tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3 della L.R. 5/2018, su programma approvato dall'ISPRA, i cani da ferma devono superare un test di abilitazione su prova pratica che ne attesti la correttezza, l'esperienza e il rendimento. La prova pratica deve effettuarsi in presenza di un giudice ENCI e del tecnico responsabile, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3 della L.R. 5/2018, o di altro esperto da lui delegato. La prescrizione del corso e del test per i cani è differita alla stagione 2029/2030. Maggiori dettagli sui contenuti del corso e sul test di abilitazione dei cani saranno stabiliti dagli uffici regionali.

A parità di punteggio in graduatoria, si deciderà con sorteggio. Agli eventuali esclusi sarà restituita la quota economica versata a mezzo bonifico bancario o postale.

La domanda di partecipazione alla caccia alla tipica fauna alpina deve essere presentata entro il 10.7.2026. I documenti di proprietà del cane dovranno essere presentati tassativamente insieme alla domanda pena la perdita dei punti relativi. Non fanno fede i documenti di proprietà del cane presentati per la stagione precedente, ma la documentazione di proprietà dovrà essere ripresentata ogni anno. Il CA si riserva di effettuare gli opportuni controlli per verificare l'effettiva proprietà e lo stato in vita dei cani dichiarati. In caso di attestazione non accertata il richiedente sarà escluso dalla graduatoria. Ai soci stagionali o ammessi in deroga che faranno domanda di ammissione al CA dopo il 10.7.2026, non sarà consentito l'accesso ai piani di prelievo per la tipica fauna alpina. Le richieste con quota economica versata dopo la scadenza passano in coda alle altre. Successivamente, terminati i censimenti estivi, verrà approntata la graduatoria che sarà disponibile presso l'ufficio del CA di Bricherasio e consultabile sul sito internet. E' ammesso presentare ricorso scritto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione; decorso tale termine la graduatoria verrà considerata definitiva. L'ammissione o la non ammissione al piano di prelievo sarà comunicata non appena approvati i piani di prelievo. In caso di ammissione, qualora il contrassegno non venga ritirato entro il termine della prima giornata di caccia, questo sarà riassegnato al primo degli esclusi.

5.4. L'art. 9 della legge 5/2018 prevede che il cacciatore residente in Piemonte può esercitare il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina solo nel CA di residenza venatoria (che è quello dove ritira il tesserino regionale).

5.5 Il cacciatore autorizzato alla caccia alla Tipica fauna alpina riceve dalla Regione tramite il CA:

1. due contrassegni da apporre in modo inamovibile ai capi prelevati non appena abbattuti. Essi attestano la liceità del prelievo e nel contempo autorizzano il cacciatore alla detenzione ed al trasporto dei capi. In loro mancanza il possessore del capo abbattuto potrà essere perseguito a termini di legge.

2. un blocchetto di tagliandi (diversi da quelli per la caccia di selezione) da imbucare nelle apposite cassette, le stesse utilizzabili per la caccia di selezione, ai sensi della D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026. I tagliandi sono del tipo "madre/figlia": entrambe le parti vanno compilate, la figlia imbucata e la madre trattenuta a testimonianza di aver ottemperato all'adempimento.

3. un codice PIN per utilizzare l'APP Venando, in alternativa ai tagliandi cartacei.

5.6 I contrassegni rilasciati non verranno sostituiti ed i cacciatori che dovessero smarrirli o distruggerli per errore perderanno il diritto al prelievo dei capi relativi. Il fatto dovrà essere documentato con una copia del verbale di smarrimento redatta dalle autorità competenti.

5.7 I tagliandi vanno compilati riportando NOME E COGNOME del cacciatore, DATA della battuta, COMUNE e LOCALITA' DI CACCIA (indicare in modo specifico la località di inizio della battuta di caccia). I tagliandi cartacei vanno imbucati solo ed esclusivamente in una delle cassette di Villar Pellice o di Perosa Argentina, secondo la schema riportato in tabella 10.

5.8 Chi desideri cacciare la tipica fauna alpina deve imbucare l'apposito tagliando prima di iniziare la battuta. In caso di mancato adempimento non potrà esserci prelievo su tali specie. L'aver imbucato il tagliando per la caccia alla tipica fauna alpina non pregiudica comunque la possibilità di praticare, nella stessa giornata, la caccia ad altre specie.

5.9 La caccia alle specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina è consentita sul territorio del CA nelle giornate di Mercoledì e Domenica. Il calendario ed i piani numerici di prelievo, come pure eventuali limitazioni temporali alla caccia di una o più di tali specie in determinate aree o ulteriori disposizioni previste dalla Giunta Regionale, vengono pubblicizzati secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento.

5.10 Vista la chiusura dei centri di controllo per il cinghiale nelle giornate di mercoledì e di domenica, i capi abbattuti dovranno essere presentati, nel giorno dell'abbattimento, presso la sede di Bricherario negli orari stabiliti. In alternativa è possibile presentarli, dall'autore del prelievo o da persona incaricata, entro il giorno successivo presso i centri di controllo di Pomaretto o Villar Pellice, negli orari di apertura, previa comunicazione obbligatoria dell'abbattimento nel giorno del prelievo al numero 338-5272191. Al Centro di Controllo sarà redatta, a cura del Tecnico incaricato, la scheda di rilevamento dati che sottoscritta dal cacciatore interessato e rilasciatagli in copia, costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale. Il Tecnico del Centro di Controllo consegnerà altresì al cacciatore, sulla base del residuo carniere stagionale individuale, uno o più nuovi contrassegni. Al centro verrà rilasciato un altro contrassegno, nei limiti del carniere stagionale individuale e dei limiti dei piani di prelievo numerico.

5.11 Nel caso di piani complessivi (intero CA) inferiori a 10 animali, i capi vengono assegnati nominativamente. L'assegnazione nominativa si effettuerà anche per i piani complessivi superiori a 10 capi quando la percentuale di prelievo raggiungerà il 90%, per i capi residui. L'assegnazione nominativa viene fatta seguendo la graduatoria di ammissione al prelievo della tipica fauna alpina e cambia per ogni giornata di caccia, scorrendo la graduatoria e in base al numero di capi via via ancora da prelevare. Per evitare di autorizzare al prelievo di una specie cacciatori non interessati alla caccia di quella specie, viene chiesto ai cacciatori, in sede di richiesta di partecipazione alla caccia della tipica fauna alpina, di indicare anche una specie "prioritaria". Le assegnazioni giornaliere per i piani complessivi inferiori a 10 capi e per i capi residui saranno fatte prioritariamente a coloro che hanno indicato come specie "prioritaria" quella oggetto dell'assegnazione. Terminata la graduatoria, se avanzano ancora animali, si ricomincia dall'alto. I nominativi dei cacciatori autorizzati, giornata per giornata, sono pubblicati sul sito internet ed eventualmente, se già sviluppata, sull'app. L'assegnazione nominativa di un capo di una specie in una giornata non preclude la possibilità di cacciare altri capi di altre specie di tipica fauna alpina in quel giorno, ma limita il carniere giornaliero ad un capo per la specie assegnata.

5.12 Il Comitato di gestione deve adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché i piani numerici di prelievo vengano effettuati nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati. Allo scopo, il CA si riserva di assegnare i capi anche prima del raggiungimento del 90% del prelievo.

5.12 Tutti i cacciatori sono invitati a collaborare con i Tecnici dei Centri di Controllo e con eventuali Medici Veterinari delle A.S.L. competenti sul territorio, in caso di richiesta da parte di questi ultimi di poter prelevare parti od organi ai capi abbattuti.

5.13 Ai sensi dell'art. 13 comma della 5 della LR 5/2018, durante l'esercizio venatorio (a qualunque specie) i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono utilizzare, sia sul lato dorsale sia sul lato ventrale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

6 - CACCIA ALLA VOLPE

6.1 La caccia alla Volpe si attua sulla base di Piani numerici di prelievo, predisposti dal CA ed approvati dalla Giunta Regionale. Il raggiungimento dei contingenti prestabiliti nei Piani di abbattimento comporta l'immediata chiusura della caccia alla specie, per quel territorio. Di tale provvedimento viene data adeguata pubblicità secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento.

6.2 Il prelievo della volpe è consentito, su tutto il territorio del CA, nelle giornate di mercoledì e domenica. Sono utilizzabili sia il fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12, a ripetizione e semiautomatico, con

caricatore adattato a non contenere più di un colpo, sia il fucile con canna ad anima rigata con o senza ottica di puntamento, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due colpi. Per la stagione 2026/2027 il Comitato di Gestione ha stabilito che il cacciatore autorizzato alla caccia di selezione di un ungulato ruminante può esercitare anche la caccia alla volpe nella giornata del sabato, esclusivamente con il fucile con canna ad anima rigata. L'autorizzazione per l'uso delle canna rigata per la caccia alla volpe è automaticamente rilasciata a tutti i soci che hanno chiesto di partecipare alla caccia programmata al cinghiale ed alla caccia di selezione di un ruminante. Solo gli altri, se interessati, devono farne richiesta.

6.3 Ai sensi dell'art. 13 comma della 5 della LR 5/2018, durante l'esercizio venatorio (a qualunque specie) i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono utilizzare, sia sul lato dorsale sia sul lato ventrale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

6.4 Il calendario ed il piano numerico di prelievo alla Volpe, come eventuali limitazioni temporali di tale tipo di caccia in determinate aree, vengono pubblicizzati secondo quanto disposto dal punto 7 del presente regolamento. La LR 5/2018 consente il prelievo della volpe nei CA su terreno innevato.

6.5 Dopo ogni singolo abbattimento di esemplari di Volpe, al cacciatore, oltre ad annotare lo stesso sul tesserino regionale, è fatto obbligo di darne comunicazione al CA entro 24 ore dalla cattura, in uno dei seguenti modi:

1. mediante comunicazione ai Centri di Controllo o ai Tecnici Faunistici del CA.
2. mediante comunicazione all'Ufficio del CA al numero 0121-598104, anche via e-mail o messaggio whatsapp al numero 371-1893123

Al momento della comunicazione, occorre dichiarare: nominativo/i del/i cacciatore/i; data abbattimento; luogo abbattimento; numero capi abbattuti.

6.6 Sono fatti salvi i limiti di carniere individuale giornalieri e stagionale previsti dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2026/2027.

7 - CACCIA ALLA RESTANTE FAUNA

7.1 L'esercizio venatorio alla restante fauna cacciabile presente nel CATO1 è ammessa nelle giornate di Mercoledì e Domenica nei periodi e nelle forme previste dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte per la stagione 2026/2027. E' ammessa la caccia anche nella giornata di lunedì per le sole specie migratorie, nel rispetto del limite complessivo di tre giornate di caccia alla settimana.

7.2 Sono fatti salvi i limiti individuali giornalieri e stagionali di carniere previsti dal suddetto Calendario Venatorio.

7.3 Anche per la stagione 2026/2027 è stata predisposta una scheda riepilogativa per i capi abbattuti delle specie per le quali non vi è l'obbligo di presentazione presso i centri di controllo. Lo scopo di questa scheda, che verrà distribuita insieme ai tesserini, e dovrà essere restituita agli uffici entro il 28.2.2027, è quello di riassumere il numero di capi cacciati, e solamente per la lepre, indicare il comune di abbattimento dei capi cacciati.

7.4 Ai sensi dell'art. 13 comma della 5 della LR 5/2018, durante l'esercizio venatorio (a qualunque specie) i cacciatori e i soggetti che esercitano le attività di controllo faunistico, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, devono utilizzare, sia sul lato dorsale sia sul lato ventrale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.

7.5 Nel mese di gennaio la caccia è consentita solo da appostamento temporaneo, con l'esclusione delle caccia alla volpe anche con l'ausilio di cani, alla beccaccia e al beccaccino con l'ausilio di cani, alla minilepre con l'ausilio di un solo cane.

8 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

8.1 Il CA da pubblicità in ordine ai seguenti atti e avvisi:

- piani di abbattimento degli Ungulati ruminanti e piani di prelievo del Cinghiale, della Volpe, della Starna ed della Tipica Fauna alpina;
- calendari di caccia di tutte le specie presenti nel CA;
- avvisi relativi alla caccia di selezione degli Ungulati ruminanti (chiusura della caccia alle varie specie, classi di età e sesso, assegnazioni individuali dei capi residui per raggiungimento della soglia del 80% per una classe, limitazione nella scelta delle classi da prelevare se accorpate, modifica o annullamento delle assegnazioni)

- avvisi relativi alla caccia delle specie della Tipica Fauna alpina (completamento dei piani, assegnazioni individuali dei capi residui per raggiungimento della soglia del 90%);
- avvisi di chiusura della caccia alla Volpe;
- regolamenti della caccia (generale, di selezione, alla tipica fauna alpina, al cinghiale di selezione, ecc.)
- regolamenti e cartografia delle Aree di Caccia Specifica;
- cartografia delle aree percorse da incendio dove vige il divieto di caccia;
- sedi ed orari dei Centri di Controllo;
- altri avvisi o comunicazioni inerenti modificazioni dei calendari e dei piani di prelievo.

8.2 La pubblicità degli atti di cui al punto precedente è data mediante:

1. il sito Internet del CA www.catouno.it;
2. i Centri di Controllo di cui al punto 2.5;
3. l'APP Venando;
4. il notiziario del CA, stampato ogni anno a fine agosto e distribuito a tutti i soci durante la timbratura del tesserino;
5. messaggi sms o whatsapp per comunicazioni individuali o avvisi urgenti.

Durante la stagione di caccia, i cacciatori sono tenuti ad informarsi della situazione del prelievo per non incorrere in abbattimenti non più autorizzati e quindi perseguibili a norma di legge.

Gli organi di vigilanza si informano attraverso i medesimi canali disponibili per i cacciatori.

9 – APP VENANDO

9.1 Il CATO1, in collaborazione con altri CA, ha sviluppato un'applicazione chiamata Venando, per l'imbuco telematico dei tagliandi per la caccia di selezione e per la caccia alla tipica fauna alpina e per la lettura degli avvisi relativi a queste forme di caccia (chiusura del prelievo, assegnazione dei capi residui). I vantaggi per il cacciatore sono molteplici: non sarà più necessario recarsi ad una cassetta per imbucare i tagliandi o per leggere gli avvisi, ma si potrà fare tutto comodamente ovunque con il telefono, è sufficiente una connessione ad internet. Anche per l'imbuco di tagliandi in caso di variazione della zona di caccia non sarà più necessario ritornare a valle fino ad cassetta del distretto assegnato. Sempre con l'app sarà immediato leggere gli avvisi sulla caccia, fin'ora pubblicati nelle bacheche, senza doverle raggiungere o senza dover consultare il sito internet. Anche la vigilanza accede all'app e vede i tagliandi "imbucati", senza il rischio che qualcuno possa andare perduto durante l'apertura delle cassette.

9.2 Venando è semplice ed intuita, funziona su tutti i dispositivi mobili (Android e iOS), ed essendo una web app può essere utilizzata anche da PC, non necessita di aggiornamenti e permette di "imbucare" tagliandi anche per altri cacciatori meno avvezzi alla tecnologia. Al momento del ritiro dell'autorizzazione per la caccia di selezione e dei contrassegni per la tipica verrà rilasciato ai soci un PIN che, insieme al codice fiscale, permette di accedere a Venando, una volta installata sul telefono.

9.3 Per la stagione 2026/2027 sarà ancora possibile imbucare i tagliandi cartacei, ma limitatamente alle cassette di Villar Pellice per chi caccia in Val Pellice e Perosa Argentina per chi caccia nei distretti Val Chisone, Bassa Val Chisone e Pinerolese, Bassa Val Chisone 1, Bassa Val Chisone 2 e Val Germanasca. Chi caccia il Capriolo o il Cervo a Pragelato potrà "imbucare" solo tagliandi telematici con Venando. Tutte le altre cassette saranno rimosse o sigillate.

9.4 Anche gli avvisi relativi alla caccia di selezione ed alla caccia alla tipica non verranno più pubblicati nelle bacheche. Tutti gli avvisi relativi alla chiusura del prelievo e alle assegnazioni nominative dei capi residui saranno da quest'anno resi noti come Messaggi su Venando. Naturalmente, in alternativa, si potrà sempre consultare il sito internet del CA.

10 – RESTITUZIONE CONTRASSEGNI NON UTILIZZATI

10.1 I contrassegni per la caccia di selezione ed alla tipica fauna alpina e le autorizzazioni per la caccia di selezione non utilizzati durante la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al CA inderogabilmente entro il 31 marzo 2027.

10.2 La restituzione si può effettuare a partire da venerdì 8 gennaio 2027 presso l'ufficio di Bricherasio, negli orari di apertura (mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00). Viene rilasciata una ricevuta attestante la riconsegna e quindi i contrassegni devono prioritariamente essere restituiti personalmente o da persona incaricata. In alternativa, i contrassegni potranno essere spediti all'indirizzo del CA a mezzo posta con Raccomandata A/R o corriere. I cacciatori che non provvederanno a tale restituzione entro i termini stabiliti perderanno inoltre il diritto di partecipare al prelievo selettivo degli ungulati l'anno successivo.

10.3 In caso di smarrimento o distruzione di detti contrassegni sarà necessario presentare regolare verbale di denuncia rilasciato dalle autorità competenti.

10.4 Il Presidente del CA deve comunicare alla Città Metropolitana i nominativi dei cacciatori che entro tale data non hanno provveduto alla restituzione dei contrassegni. La mancata restituzione nei termini previsti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

11 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI SOCI DEL CA

11.1 Per incentivare la collaborazione dei cacciatori soci del CA ad attività legate al Comprensorio e per riconoscere il ruolo degli stessi soci nella realizzazione di determinate operazioni, il Comitato di Gestione si propone di valutare alcune attività meritorie come giornate di collaborazione fattiva e prevedere un rimborso apposito.

11.2 Possono essere valutate come "attività di collaborazione" le seguenti opere:

- pulizia e ripristino dei sentieri;
- ripristino cotica erbosa di prati e pascoli depauperati dal cinghiale;
- tabellazione di Oasi, ZRC, ACS, confini del CA;
- predisposizione di opere di prevenzione dei danni alle colture agricole;
- altre attività di interesse del Comprensorio.

Dette attività possono essere organizzate dal CA direttamente, oppure in forma autonoma da parte di gruppi di cacciatori, soci del CA.

11.3 Coloro che siano interessati a prestare la loro opera in una delle attività sopraelencate in forma autonoma, dovranno presentare al Comitato di Gestione un progetto di massima dell'opera proposta su apposito modulo predisposto dal CA sul quale andranno indicati: località oggetto d'intervento, breve descrizione dell'intervento, periodo di realizzazione, numero di giornate presunte necessarie per la realizzazione dell'intervento, nominativi dei soci collaboratori ed eventuale nominativo del proprietario del terreno in oggetto. Occorre individuare un caposquadra a cui far riferimento.

11.4 Il Comitato di gestione valuterà l'idoneità delle proposte e in caso positivo approverà il progetto presentato comunicandolo al caposquadra indicato, dopodiché si potrà procedere alla realizzazione dell'iniziativa, comunicando ai tecnici del CA il giorno/i giorni di realizzazione dell'attività. In caso d'urgenza, decide il Presidente sentito il responsabile tecnico. Il CA si riserva di effettuare un controllo dell'attività durante o al termine dei lavori.

11.5 Al termine dei lavori, al fine di calcolare il computo del rimborso, dovrà essere compilata apposita scheda su modulo predisposto dal CA attestante le presenze dei singoli soci, con le firme dei partecipanti.

11.6 Il CA declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti da attività di cui al presente capitolo organizzate e realizzate in forma autonoma e dovranno essere rispettate le indicazioni previste nell'informativa ai sensi del D.lgs 81/08 distribuito ogni anno ai soci.

11.7 Per le giornate di attività svolte organizzate dal CA si prevede il rimborso di 25,00 Euro per persona per mezza giornata (almeno 4 ore) e di 50,00 Euro per giornata (almeno 8 ore) di lavoro. Tali rimborsi sono ridotti rispettivamente a 20,00 Euro e a 40,00 Euro per le attività organizzate in forma autonoma. Solamente per attività in forma autonoma non potranno essere cumulati rimborsi per importi oltre i 120,00 Euro per singola persona e i 1.000,00 euro per intervento indipendentemente dal tempo impiegato e dal numero di soci che vi hanno preso parte. Il pagamento del rimborso economico verrà effettuato ai singoli soci mediante bonifico bancario o postale al termine della stagione venatoria.

12 – VIGILANZA E SANZIONI

12.1 La vigilanza alle norme sulla caccia è affidata agli Organi di vigilanza previsti per legge.

12.2 Per l'infrazione delle disposizioni del presente regolamento che riprendono quelle contenute nella D.G.R. n. 2-2210 del 9.2.2026 e D.G.R. n. 6-2349 del 16.3.2026 o nel Calendario Venatorio regionale, non punite diversamente ai sensi delle leggi vigenti, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 24, comma 1, lett. TT della LR 5/2018 o quanto previsto dal Calendario venatorio regionale.

Tabella 1 - Distretti di caccia per ogni specie

SPECIE	DISTRETTO	SETTORE	COMUNI COMPONENTI IL DISTRETTO DI CACCIA
CAMOSCIO	VAL PELLICE	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna
	VAL CHISONE	VAL CHISONE	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Inv. Pinasca, Pramollo, S. Germano
	VAL GERMANASCA	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
CERVO	PRAGELATO	PRAGELATO	Pragelato
	BASSA VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	BASSA VAL CHISONE 1	Roure, Perosa Argentina
		VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
		BASSA VAL CHISONE 2	Pramollo, Inverso Pinasca., San Germano, Prarostino
	VAL PELLICE	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
CAPRIOLO	VAL PELLICE	VAL PELLICE	Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Angrogna, Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Bibiana, Bricherasio
	PRAGELATO	PRAGELATO	Pragelato
	VAL GERMANASCA	VAL GERMANASCA	Pomaretto, Perrero, Massello, Salza di Pinerolo, Prali
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pramollo, San Germano, Porte, Prarostino, San Secondo, San Pietro V.L., Pinerolo, Frossasco, Roletto, Cantalupa

Tabella 2 - Quote di partecipazione alla caccia di selezione (in Euro)

Specie\Classe	GIOVANE	YEARLING	FEMMINA AD.	MASCHIO SUB-AD.	MASCHIO AD.
CAMOSCIO	80,00	100,00	125,00	160,00	
CAPRIOLO	50,00		80,00	125,00	
CERVO	120,00	200,00	200,00	300,00	350,00

Note maschio subadulto 2-5 anni, maschio adulto 6 anni e oltre

Tabella 3 - Quote economiche per il trofeo del cervo maschio (in Euro)

Euro	100,00	Fino	a	130	Punti
Euro	150,00	Da	130.01	a	140
Euro	200,00	Da	140.01	a	150
Euro	300,00	Da	150.01	a	160
Euro	400,00	Da	160.01	a	170
Euro	550,00	Da	170.01	a	180
Euro	700,00	Da	180.01	a	190
Euro	850,00	Da	190.01	a	200
Euro	1100,00	Da	200.01	a	210
Euro	1400,00	Da	210.01	a	220
Euro	1700,00	Da	220.01	a	230
Euro	2000,00	Oltre i 230 Punti			

Tabella 4 – Criteri per l'assegnazione del capo e del distretto richiesti nella caccia di selezione

Criterio	Punti
Residenza in uno dei Comuni componenti il distretto o il settore richiesti da almeno 3 anni	13
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al distretto o al settore da almeno 3 anni	7
Non aver ottenuto il distretto o il settore richiesto per la stessa specie nello stesso distretto nella stagione 2025/2026	20
abbattimento di un capo sanitario nella stagione 2025/2026	20
richiesto capo della stessa classe in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo	5

avuta nella stagione 2025/2026	
richiesto capo della stessa classe in prima assegnazione per la stessa specie senza averlo avuta nella stagione 2024/2025	5
abbattimento come primo capo di una femmina adulta di camoscio senza latte o di una femmina adulta di cervo o capriolo senza latte fino al 15.11 nella stagione 2025/2026	5
dato disponibilità ad almeno 2 censimenti agli ungulati, di cui almeno uno alla specie richiesta, nella primavera 2026	10
Se chiamato, per ogni censimento effettuato, anche in date diverse da quelle previste (max 50 punti)	10
abbattimento come primo capo di un giovane di qualunque specie o uno yearling di camoscio nella stagione 2025/2026	3
effettivo abbattimento del primo capo assegnato nella stagione 2025/2026	2
MAX PUNTI CUMULABILI	133

Tabella 5 - Posizione delle cassette da utilizzare per i tagliandi di uscita nella caccia di selezione

VALLE	COMUNE	POSIZIONE
VAL PELLICE	VILLAR PELLICE	Municipio
VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	PEROSA ARGENTINA	Sede AVIS lato SS 23

Tabella 6 - Cassette da utilizzare nella caccia di selezione, per specie e per distretto.

SPECIE	DISTRETTO/SETTORE	CASSETTE DOVE IMBUCARE
CAMOSCIO	VAL PELLICE	Villar Pellice
	VAL CHISONE	Perosa Argentina
	VAL GERMANASCA	Perosa Argentina
CAPRIOLO	VAL PELLICE	Villar Pellice
	PRAGELATO	-
	BASSA VAL CHISONE E PINEROLESE	Perosa Argentina
	VAL GERMANASCA	Perosa Argentina
CERVO	PRAGELATO	-
	BASSA VAL CHISONE 1	Perosa Argentina
	VAL GERMANASCA	Perosa Argentina
	BASSA VAL CHISONE 2	Perosa Argentina
	VAL PELLICE	Villar Pellice

Tabella 7 - Distretti di caccia al cinghiale.

DISTRETTI	COMUNI
VAL PELLICE	Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Porte, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Prarostino, S. Secondo

Tabella 8 - Settori di caccia alla tipica fauna alpina.

SETTORE	COMUNI
VAL PELLICE	Luserna S.G., Torre Pellice, Villar Pellice, Bobbio Pellice, Angrogna, Rorà
VAL CHISONE e GERMANASCA	Pragelato, Roure, Perosa A., Pinasca, Villar Perosa, S. Germano, Inverso Pinasca, Pramollo, Pomaretto, Perrero, Prali, Massello, Salza, S. Pietro V. L., Pinerolo, Prarostino

Tabella 9 – Criteri per la partecipazione alla caccia alla tipica fauna alpina

Criterio	Punti
Residenza in uno dei Comuni del CA da almeno 3 anni	20
Residenza in un Comune del Piemonte esterno al CA da almeno 3 anni	10
Proprietà di un cane da ferma (gruppo 7 classificazione ENCI), come dimostrato da titolo di proprietà in cui sia evidenziato il nome del proprietario e la razza del cane (Certificato di iscrizione dall'anagrafe canina e/o certificato di iscrizione al R.O.I. o L.O.I.)	50
Scelta della caccia alla tipica come caccia esclusiva (no richiesta caccia al cinghiale e alla selezione)	30
Abbattimento di capi nella stagione precedente nel territorio del CATO1 (punti per capo, massimo 30 punti)	10
Disponibilità per i censimenti primaverili (minimo 2 date)	10
Disponibilità per i censimenti estivi	5
Partecipazione ai censimenti primaverili da programma (punti per censimento, massimo 50)	10
Partecipazione a censimenti primaverili in date diverse da quelle da programma (punti per censimento, massimo 30)	15
MAX PUNTI CUMULABILI	225

Tabella 10 - Cassette utilizzabili nella caccia alla tipica fauna alpina per settore

SETTORE	CASSETTE DOVE IMBUCARE
VAL PELLICE	Villar Pellice
VAL CHISONE E VAL GERMANASCA	Perosa Argentina